

**LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 1)**  
**Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**1. (Finalità)**

(1) Gli interventi provinciali disciplinati dalla presente legge promuovono:

- a) lo sviluppo di cooperative di solidarietà sociale, di cooperative di produzione e lavoro integrate, nonché di cooperative di servizi sociali;
- b) la costituzione di cooperative di lavoro fra lavoratori collocati in mobilità o che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale, ed il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione di imprese.
- c) l'avvio di attività sperimentali di forme occupazionali particolari, anche con riguardo alla formazione professionale della donna, alla sua qualificazione e riqualificazione nonché al suo reinserimento lavorativo nell'ambito dei lavori sia tradizionali che non, mediante la costituzione di cooperative.

(2) Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a stimolare l'avvio, il potenziamento e la trasformazione delle attività cooperative volte alla costituzione, all'adeguata capitalizzazione, al rinnovamento organizzativo ed all'ammodernamento strutturale delle cooperative stesse.

**2. (Comitato provinciale per la cooperazione)**

(1) È istituito il comitato provinciale per la cooperazione. 2)

(2) Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

(3) Il comitato ha sede presso l'ispettorato del lavoro, ed è composto:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia di lavoro o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da tre funzionari provinciali addetti ai settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio;
- c) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza riconosciute dalla Regione, operanti in Provincia, di cui uno deve appartenere a cooperative di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) da un rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori.

(4) Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

(5) Ai membri del comitato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa.

(6) Il comitato provinciale per la cooperazione:

- a) esprime parere su problemi di sviluppo e di politica economica del settore cooperativistico;
- b) esprime parere sulla concessione delle agevolazioni previste, con particolare riferimento alla valutazione dei progetti di sviluppo aziendale ed alle modalità di intervento.

**3. (Beneficiari)**

(1) Possono beneficiare degli interventi le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, iscritte al registro delle cooperative della provincia di Bolzano, che hanno sede nel territorio provinciale e che ivi svolgono prevalentemente la loro attività.

(2) Le provvidenze disposte dalla presente legge non sono cumulabili con quelle pari oggetto previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.

#### **4. (Documentazione)**

(1) Per essere ammesse a beneficiare degli interventi di cui agli articoli da 7 a 9 le cooperative sono tenute a presentare appositi progetti di sviluppo aziendale, volti a dimostrare la capacità di produrre beni o prestare servizi secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro in relazione alle finalità delle cooperative stesse.

(2) I progetti di sviluppo aziendale devono specificare:

- a) gli obiettivi perseguiti;
- b) gli spazi di mercato che si intendono coprire;
- c) la situazione economico-finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica;
- d) il piano finanziario;
- e) il piano degli interventi;
- f) i tempi di realizzazione delle iniziative.

#### **5. (Obblighi dei beneficiari)**

(1) La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse, per i seguenti periodi:

- a) dieci anni, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- b) cinque anni, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e);
- c) fino alla scadenza dell'originario contratto di locazione finanziaria con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

(2) La Giunta provinciale, con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, può stabilire, a carico dei beneficiari, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio delle attività produttive, nonché i livelli occupazionali anche essi sono tenuti a raggiungere o mantenere.

(3) L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ed il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle iniziative e del raggiungimento dei livelli occupazionali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale sentito il comitato provinciale per la cooperazione di cui all'articolo 2 per comprovati e giustificati motivi, la perdita dei requisiti soggettivi delle società richiedenti, la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorità o l'adozione di procedure concorsuali nei confronti della società beneficiaria, comportano la revoca dell'agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate del tasso legale di interesse.

(4) A seconda delle inadempienze accertate e dell'utilità economico-sociale delle iniziative intraprese, la Giunta provinciale può disporre la revoca proporzionale delle agevolazioni.

(5) Gli atti di cessione degli immobili devono contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

#### **6. (Criteri per la concessione delle agevolazioni)**

(1) Nel regolamento di esecuzione, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, sono determinati:

- a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;
- b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni tenuto conto della diversa tipologia delle cooperative, differenziando tra le cooperative a prevalente finalità economica e cooperative a prevalente finalità sociale, nonché per l'ammissibilità alle diverse tipologie di agevolazioni secondo quanto disposto all'articolo 7;
- c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa od intervento;
- d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;

- e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, distintamente per ciascun tipo di agevolazione di cui all'articolo 7;
- f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni.

## **CAPO II**

### **Disciplina degli interventi**

#### **7. (Agevolazioni)**

- (1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative:
  - a) capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti da incrementi della produzione ovvero della trasformazione, riconversione, ristrutturazione o ammodernamento dell'impresa;
  - b) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all'esercizio dell'attività di impresa;
  - c) acquisto di macchinari, attrezzatura, impianti ed automezzi esclusivamente utilizzabili nell'esercizio dell'impresa;
  - d) formazione di scorte di materie prime e semilavorati adeguati al ciclo di lavorazione, nel limite massimo del quaranta per cento degli investimenti ammissibili ai sensi delle lettere b) e c);
  - e) locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi fissati;
  - f) locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici, nella misura massima del cinquanta per cento e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa.
- (2) Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute per iniziative attuate dopo la data di presentazione delle domande.

#### **8. (Contributi in conto capitale)**

- (1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative contributi in conto capitale nella misura massima del sessantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 7.
- (2) Per importi di spesa ammissibile superiori al limite stabilito nel regolamento di esecuzione, in ogni caso non inferiore a cento milioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti, per periodi di durata non superiore a cinque anni, da determinarsi in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, risulti equivalente all'entità dei contributi di cui al comma 1.
- (3) L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, con i tempi e le modalità fissati nel regolamento di esecuzione.
- (4) I contributi di cui al comma 2 hanno decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successivi alla data della deliberazione di concessione, e sono erogati, salvo quanto previsto dal comma 5, con scadenza annuale a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualità del contributo medesimo.
- (5) Limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), la Giunta provinciale può erogare, ad avvenuto inizio dei lavori, anticipi fino ad un massimo del cinquanta per cento dei contributi in conto capitale concessi e fino a due quote annuali dei contributi di cui al comma 2.
- (6) I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quello ammesso.

#### **9. (Assistenza tecnica)**

- (1) A favore delle cooperative sono erogati servizi di assistenza tecnica-gestionale per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, per analisi di mercato e accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di accertamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.

(2) Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti od organismi specializzati, assumendone i relativi oneri.

#### **10. (Agevolazioni integrative)**

(1) Alle cooperative di solidarietà sociale, alle cooperative di produzione e di lavoro integrato, alle cooperative di servizi sociali, la Giunta provinciale può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato.

(2) Per le cooperative di solidarietà sociale, nonché per quelle di produzione e lavoro integrato, i progetti di cui all'articolo 4 devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, non inferiore al trenta per cento dei soci.

(3) Alle cooperative di cui al comma 2 può essere concesso un contributo, a fondo perduto, fino a cinque milioni di Lire per ogni soggetto di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 24/1988, inserito in qualità di dipendente o di socio, per almeno un anno in attività lavorativa.

(4) Alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), la Giunta provinciale può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato.

#### **11. (Rilevamento di impresa)**

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), al fine di agevolare il subentro nella gestione di imprese, un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, erogato anche in più soluzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

#### **12. (Gestione degli interventi economici tramite CONFIDI)**

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11, nei limiti e con le modalità in essi previsti, mediante costituzione di apposito fondo la cui gestione viene affidata, con apposita convenzione, al Consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole e medie imprese industriali della Provincia di Bolzano (CONFIDI).

(2) L'affidamento della gestione al CONFIDI è subordinata alla costituzione in seno al medesimo di apposita sezione per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo.

(3) Nella convenzione di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

- a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con separata contabilità;
- b) gli obblighi di informazione e rendicontazione del CONFIDI nei confronti della Provincia;
- c) la commissione di spettanza del CONFIDI per la gestione del fondo;
- d) i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché quelli per il loro rimborso.

#### **13. 3)**

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

1) Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1993, N. 3.

2) Il comitato provinciale per la cooperazione è stato soppresso dell' art. 1 del D.P.G.P. 25 gennaio 1995, n. 3; le sue funzioni sono state attribuite al direttore della ripartizione provinciale competente.

3) Omissis.